REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/82 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1982

che istituisce un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di un determinato carbonato di sodio originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo di cui all'articolo 6 del regolamento suddetto,

considerando che una precedente procedura relativa al carbonato di sodio leggero è stata chiusa con l'accettazione degli impegni offerti dagli esportatori della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romania [3]; che la procedura contro l'Unione Sovietica è stata chiusa con l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni da tale paese [4];

considerando che nel febbraio 1982 la Commissione ha ricevuto una nuova denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni delle industrie chimiche (CEFIC) a nome di quasi tutti i produttori comunitari di carbonato di sodio leggero;

considerando che, poiché la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova in merito all'esistenza del dumping e al pregiudizio da esso derivante, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [5], la riapertura di una procedura relativa alle importazioni di carbonato di sodio leggero originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica;

considerando che la Commissione ha debitamente informato gli esportatori notoriamente interessati, nonché i paesi importatori ed i ricorrenti;

considerando che la Commissione ha dato a tutte le parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il proprio punto di vista per iscritto;

considerando che l'esportatore rumeno ha avuto, dietro sua richiesta, l'opportunità di essere ascoltato dalla Commissione;

considerando che nessuna informazione è stata comunicata da parte di acquirenti o di consumatori comunitari di carbonato di sodio leggero, né da loro rappresentanti;

considerando che, ai fini di una valutazione preliminare del margine di dumping e della portata del pregiudizio, la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie;

considerando che, per verificare i prezzi all'esportazione nella Comunità di carbonato di sodio in questione ed i relativi prezzi di rivendita nella Comunità, la Commissione ha effettuato controlli in loco presso le sedi dei principali importatori interessati, vale a dire:

— Akzo Chemie BV, Amsterdam
— CITIS, Parigi
— Cofrachim France SA, Courbevoie
— Commercia GmbH, Hannover
— Copedis France SA, Marcq-en Baroeul
— Hartmann GmbH, Amburgo
— Krahn-Chemie GmbH, Amburgo
— Marco Polo SpA, Milano
— Medunga AG, Amstelveen
— Peja Chemie BV, Arnhem
— Rhône-Pulenc SA, Courbevoie
— SICEA SpA, Calvenzano (BG)
— TR International, Londra
— Woellner—Werke GmbH, Ludwigshafen

considerando che la Commissione ha chiesto e ricevuto dettagliate osservazioni scritte da parte dei produttori comunitari ricorrenti in merito al pregiudizio ed alle sue cause; che la Commissione ha effettuato controlli anche presso le sedi di tutti i produttori comunitari;

considerando che, per accertare se le importazioni suddette venivano effettuate a prezzi di dumping, la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Bulgaria, la Repubblica democratica tedesca, la Polonia, la Romania e l'Unione Sovietica non sono paesi ad economia di mercato;

considerando che per tale motivo la Commissione ha basato il calcolo sul valore normale accertato in un paese ad economia di mercato; che, a questo proposito, la denuncia faceva riferimento ai prezzi praticati sul mercato interno dal produttore austriaco di carbonato di sodio;

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
(3) GU n. C 303 del 4. 12. 1979, pag. 5.
(4) GU n. L 48 del 22. 2. 1980, pag. 1.
(5) GU n. C 93 del 14. 4. 1982, pag. 5.

considerando che un esportatore ha contestato la scelta dei prezzi praticati sul mercato interno austriaco adducendo che esiste un solo produttore austriaco ed ha chiesto che venissero assunti come base per il calcolo del valore normale i prezzi di vendita dei produttori comunitari ;

considerando che altri esportatori hanno contestato, per lo stesso motivo, la scelta dei prezzi praticati sul mercato interno austriaco senza però essere in grado di presentare proposte alternative ;

considerando che la Commissione è convinta che l'Austria, a somiglianza dei paesi esportatori, attiva processi di produzione del carbonato di sodio con prodotti sintetici anziché naturali, ha disponibilità dirette di materie prime ed una produzione su scala sufficientemente ampia, e che inoltre il controllo dei prezzi effettuato in detto paese garantisce un'equa proporzionalità tra il livello dei prezzi ed i costi di produzione ;

considerando che la Commissione è quindi convinta che il valore normale può essere determinato in modo opportuno e ragionevole basandosi sul prezzo di vendita al consumo del carbonato di sodio sul mercato interno austriaco ;

considerando che la Commissione si è quindi basata per la determinazione preliminare del valore normale sui prezzi medi franco fabbrica praticati nel 1981 in Austria per il carbonato di sodio in sacchi e sfuso ; che è stato tenuto debito conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, deducendo dai prezzi franco fabbrica austriaci gli sconti massimi concessi per vendite di grandi entità, lo sconto speciale accordato per il trasporto del prodotto sfuso ai clienti più importanti, nonché lo sconto massimo concesso per il pagamento immediato ; che, per quanto riguarda un confronto in termini di qualità tra il carbonato di sodio leggero austriaco e dei paesi oggetto dell'inchiesta, la Commissione, sulla base delle opinioni espresse dagli esportatori, eccettuata l'Unione Sovietica, ha concluso che il carbonato di sodio leggero originario della Repubblica democratica tedesca è di pari qualità, mentre quello originario della Bulgaria giustifica la differenza di prezzo del 3 % e quello originario della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica giustifica una differenza del 5 % rispetto al prodotto austriaco ;

considerando che la Commissione ritiene quindi ragionevole determinare il valore normale del carbonato di sodio leggero in esame riducendo il valore austriaco del 3 % oppure del 5 %, a seconda dei casi ;

considerando che il prodotto viene esportato da tutti i paesi in questione in sacchi e da due di essi anche sfuso ; che in alcuni casi i sacchi di carbonato di sodio leggero vengono aperti nella Comunità e il prodotto rivenduto sfuso ;

considerando che appare quindi opportuno determinare il valore normale in base alla forma ed, eventualmente, ai quantitativi in cui il carbonato di sodio leggero viene rivenduto da ciascun esportatore nella Comunità ;

considerando che, quando è stato possibile, gli effettivi prezzi all'esportazione sono stati determinati e opportunamente verificati per ciascuno Stato membro in cui sono state effettuate importazioni di rilievo ed erano disponibili i dati in materia ;

considerando che, ove necessario, sono state apportate le opportune modifiche per rendere comparabili i prezzi all'esportazione ed il valore normale ; che queste modifiche riguardavano principalmente le condizioni di pagamento e di consegna, i costi di trasporto e di assicurazione, nonché le diverse forme di imballaggio ;

considerando che un confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione per il 1981 rivela l'esistenza di dumping per quanto riguarda le esportazioni da tutti i paesi oggetto dell'inchiesta, con un margine pari all'importo per il quale il valore normale, accertato come sopra, supera i prezzi all'esportazione nella Comunità ;

considerando che detti margini, espressi in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, variano tra il 53,99 ed il 63,58 % per la Bulgaria, tra il 41,5 ed il 62,9 % per la Repubblica democratica tedesca, tra il 20,32 ed il 42,72 % per la Polonia e tra il 40,01 ed il 41,46 % per la Romania ; che per l'Unione Sovietica, i cui prezzi all'esportazione sono stati verificati dalla Commissione soltanto su un mercato comunitario, il margine di dumping è pari al 56,6 % ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato all'industria comunitaria, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che le importazioni di carbonato di sodio leggero sono aumentate da 235 000 a 260 000 tra il 1979 e il 1981, raggiungendo 86 000 t nel primo trimestre del 1982 ; che la quota del mercato comunitario detenuta da tali importazioni è aumentata dal 13,8 % al 16,7 % tra il 1979 e il 1981, raggiungendo il 21,6 % nel primo trimestre del 1982 ; che, secondo le valutazioni della Commissione più attendibili, la quota di mercato detenuta da tali importazioni nel secondo trimestre dovrebbe aumentare ulteriormente ; che la quota di mercato comunitario dei produttori comunitari è diminuita dall'82,9 % al 76,2 % nello stesso periodo, il resto essendo coperto mediante importazioni da paesi terzi ;

considerando che, ad eccezione delle vendite del prodotto sfuso in uno Stato membro e del carbonato di sodio leggero originario di un unico paese, i prezzi di rivendita nella Comunità del carbonato di sodio leggero importato sottoposto all'indagine sono inferiori a quelli praticati dai produttori comunitari di importi inferiori ai margini di dumping ;

considerando che un esportatore ha obiettato che la procedura era diretta unicamente contro le esportazioni di carbonato di sodio leggero e quindi teneva conto soltanto dell'andamento della produzione comunitaria di carbonato di sodio leggero ; che la Commissione è convinta che i dati disponibili consentono l'identificazione separata del carbonato di sodio leggero e che le due forme, leggera e densa, del carbonato di sodio non possono essere utilizzate indifferentemente dal consumatore finale, e pertanto non sono prodotti analoghi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento (CEE) n. 3017/79 ;

considerando che, per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria, dagli elementi di prova a disposizione della Commissione emerge che la produzione di carbonato di sodio leggero è diminuita da 1 498 000 a 1 294 000 t tra il 1979 e il 1981, ed era pari a 318 000 t nel primo trimestre 1982, con una flessione media mensile del 15,1 % per il periodo in questione ; che nello stesso periodo l'utilizzazione media delle capacità produttive è scesa dall'85 al 72 % ;

considerando che, in termini generali, l'industria comunitaria ha subito il pregiudizio più grave dal calo delle vendite del prodotto in sacchi piuttosto che di quello sfuso ;

considerando che, stante gli elementi di prova a disposizione della Commissione, i produttori comunitari operanti in concorrenza su questo mercato non hanno potuto aumentare i prezzi di vendita in misura sufficiente per coprire l'incremento dei costi di produzione, soprattutto di quelli dell'energia, pari a oltre il 40 % dei costi di produzione globali, che tra il 1979 e il 1981 sono aumentati, in media per la Comunità, di almeno 230 % ; che, secondo i dati più attendibili, l'incremento dei prezzi all'esportazione dai paesi oggetto dell'inchiesta non ha mai superato il 46 % e in alcuni casi i prezzi all'esportazione per il 1981 sono inferiori a quelli del 1979 ; che gli elementi sopra citati hanno gravemente intaccato la redditività dell'industria comunitaria e un numero crescente di produttori ha dovuto vendere carbonato di sodio leggero in perdita ;

considerando che la Commissione ha esaminato altri fattori che, singolarmente o associati, possono recare pregiudizio all'industria comunitaria, in particolare il volume e i prezzi delle importazioni da paesi diversi da quelli oggetto dell'indagine, e l'andamento del consumo nella Comunità ;

considerando che tra il 1979 e il 1981 le importazioni di carbonato di sodio leggero dai paesi diversi da quelli oggetto dell'inchiesta sono diminuite, e che, secondo gli elementi di prova più attendibili in possesso della Commissione, la loro quota di mercato non ha superato il 2,2 % nel 1981 ; che a giudizio della Commissione, quindi, le importazioni suddette non hanno causato notevole pregiudizio all'industria comunitaria ;

considerando che il livello del consumo di carbonato di sodio leggero è stato influenzato da un incremento del riciclo del vetro, nonché dall'andamento generale dell'economia ; che il consumo mensile medio nella Comunità è diminuito del 5,6 % tra il 1979 e il primo trimestre del 1982 ; che, nondimeno, questa flessione ha colpito i produttori comunitari, la cui produzione è diminuita del 15,1 % nel periodo suddetto, più gravemente delle importazioni a prezzo di dumping, che sono aumentate del 7,8 % ; che, a parere della Commissione, il calo della produzione comunitaria sarebbe stato ancora più rilevante, se i produttori comunitari non avessero accettato di subire una riduzione dei profitti o addirittura di vendere in perdita per mantenere la loro tradizionale posizione sul mercato ;

considerando che la Commissione è pertanto giunta alla conclusione che le importazioni oggetto di dumping provocano grave pregiudizio all'industria comunitaria ; che tale pregiudizio è proporzionalmente maggiore sul mercato del carbonato di sodio in sacchi rispetto al mercato del prodotto sfuso ;

considerando che gli esportatori bulgari e rumeni interessati hanno offerto impegni in materia di prezzo per le future esportazioni nella Comunità ; che, a seguito di consultazioni, la Commissione ha ritenuto questi impegni accettabili ;

considerando che, in tali circostanze e per prevenire un ulteriore pregiudizio durante l'indagine, gli interessi della Comunità richiedono un intervento immediato con l'imposizione di un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di carbonato di sodio leggero originarie dei paesi oggetto dell'indagine ; che, attesa la portata del pregiudizio provocato, l'aliquota di tale dazio dovrebbe essere inferiore ai margini di dumping accertati a titolo provvisorio, ma tale da eliminare il pregiudizio provocato ;

considerando che, per determinare l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha confrontato la media ponderata dei prezzi, i costi e il conto profitti e perdite dei produttori comunitari con i costi e le condizioni specifiche di mercato dei singoli importatori, nei casi in cui tali dati erano disponibili ;

considerando che il dazio antidumping provvisorio da istituire per le importazioni di detto prodotto originarie dell'Unione Sovietica differisce dal dazio definitivo imposto con regolamento (CEE) n. 407/80 del Consiglio ; che, quindi, con regolamento (CEE) n. 2672/82 [1], il Consiglio ha abrogato il suddetto regolamento (CEE) n. 407/80 ;

[1] Vedi pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che non appare possibile né equo stabilire aliquote di dazio distinte per le esportazioni in sacchi e alla rinfusa poiché gran parte del carbonato di sodio leggero importato viene disimballato dopo l'importazione nella Comunità per essere venduto sfuso ; che, tuttavia, sono state accertate e devono essere prese in considerazione le percentuali relative alle vendite di carbonato di sodio leggero in sacchi e sfuso effettuate sui mercati comunitari dai singoli paesi esportatori, stabilendo diverse aliquote del dazio in grado di eliminare il pregiudizio ; che è opportuno completare il dazio variabile con un dazio specifico per evitare qualsiasi violazione delle misure provvisorie ;

considerando che, stante le conclusioni cui è pervenuta la Commissione, attualmente il pregiudizio sarebbe eliminato se il dazio applicabile a tutte le importazioni di carbonato di sodio leggero originarie dei paesi oggetto dell'inchiesta fosse pari al maggiore tra i seguenti due valori per i rispettivi paesi : ossia 14,09 % per la Bulgaria, 40,86 % per la Repubblica democratica tedesca, 9,68 % per la Polonia, 18,79 % per la Romania e 37,26 % per l'Unione Sovietica, oppure alla differenza in meno del prezzo franco frontiera dello Stato membro importatore al netto del dazio, per il primo importatore, rispetto a 113,85 ECU per la Bulgaria, 127,24 ECU per la Repubblica democratica tedesca, 113,85 ECU per la Polonia, 117,62 ECU per la Romania e 129,6 ECU per l'Unione Sovietica ;

considerando che è opportuno stabilire un termine entro il quale le parti interessate possono, dopo l'imposizione del dazio provvisorio, rendere noto il proprio punto di vista per iscritto e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La decisione della Commissione del 4 dicembre 1979, che accetta gli impegni assunti rispettivamente dagli esportatori della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia e della Romaina nel corso della procedura antidumping relativa alle esportazioni di carbonato di sodio leggero, è abrogata.

Articolo 2

1. È istituito un dazio provvisorio antidumping sul carbonato di sodio leggero di cui alla sottovoce 28.42 A ex II della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 28.42-31, originario della Bulgaria, della Repubblica democratica tedesca, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica.

2. L'importo del dazio è pari al maggiore tra i due seguenti valori per i rispettivi paesi :

a) per la Bulgaria :

— 14,09 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 113,85 ECU ;

b) per la Repubblica democratica tedesca :

— 40,86 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 127,24 ECU ;

c) per la Polonia :

— 9,68 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 113,85 ECU ;

d) per la Romania :

— 18,79 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure,

— la differenza in meno del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 117,62 ECU ;

e) per l'Unione Sovietica :

— 37,26 % del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, oppure

— la differenza in meno del prezzo per tonnellata netta, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, rispetto a 129,60 ECU.

3. I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti se le condizioni di vendita stabiliscono che il pagamento abbia luogo entro 30 giorni dalla data della consegna ; esso viene aumentato o diminuito dell'1 % rispettivamente per ogni mese di rinvio o di anticipo del termine di pagamento.

4. Ai fini del presente regolamento, per carbonato di sodio leggero si intende il carbonato di sodio non compatto, con peso specifico inferiore a 0,7 kg/dm^3, in forma di polvere o di granuli di diametro inferiore a 0,4 mm.

5. Al dazio suddetto si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

6. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, esso si applica per un periodo massimo di quattro mesi, a meno che nel frattempo il Consiglio decida misure definitive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente